



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Avviso per la formazione dell'Albo delle librerie di qualità per il triennio 2027-2029, ai sensi del Decreto ministeriale n. 115 del 11 marzo 2021 concernente “Attuazione dell’art. 9 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, e in particolare gli articoli 1 e 2, concernenti i principi generali dell'attività amministrativa e l'obbligo di conclusione del procedimento, nonché l'articolo 10-bis, relativo alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, *“Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91”*;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante *“Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE”*;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* e, in particolare, l'art. 1, comma 319;

VISTA la legge 13 febbraio 2020, n. 15, e successive modificazioni, recante *“Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”*, e in particolare, l'articolo 9, il quale ha previsto che, al fine di promuovere un ampio pluralismo culturale ed economico nonché di accrescere la qualità della lettura, sia istituito, presso il Ministero della cultura, l'Albo delle librerie di qualità, nel quale sono iscritte, su loro domanda, le librerie aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro della cultura, che disciplina, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche le modalità di formazione e tenuta dell'Albo, da pubblicare in una pagina dedicata e facilmente accessibile nell'ambito del sito internet istituzionale del predetto Ministero;

VISTO, altresì, il citato articolo 9, ai sensi del quale l'iscrizione nell'Albo dà alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di *“libreria di qualità”*;



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Via Michele Mercati, 4 – tel. 066723500

PEC: dg-bic@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-bic@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

VISTO il decreto ministeriale n. 115 dell'11 marzo 2021 concernente “*Attuazione dell’articolo 9 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante «Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura»*”, e, in particolare, l’articolo 4, il quale prevede che le domande d’iscrizione all’Albo siano esaminate da una Commissione nominata dal Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore del Ministero della cultura, che la presiede, e composta altresì dal Presidente del Centro per il libro e la lettura, da un esperto designato di comune accordo dalle associazioni rappresentative degli editori, da tre rappresentanti scelti dalle associazioni dei librai di comune accordo rappresentative delle tre aree geografiche nord, centro, sud del Paese e da un rappresentante dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante *Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo Indipendente di Valutazione della performance*;

VISTO il decreto ministeriale 5 settembre 2024 repertorio 270 recante *Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*, ammesso a registrazione dalla Corte dei Conti in data 26 settembre 2024 al n. 2528;

VISTO il decreto 22 aprile 2025, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2025 al numero 889, con il quale è stato conferito alla Dottorssa Paola PASSARELLI l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore generale Biblioteche e istituti culturali ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla raccolta delle candidature delle librerie per la formazione dell’Albo delle librerie di qualità per il triennio 2027-2029;

DECRETA

Articolo 1

(Albo delle librerie di qualità – triennio 2027-2029)

1. L’iscrizione all’Albo delle librerie di qualità per il triennio 2027-2029, istituito presso il Ministero della cultura ai sensi dell’art. 9 della Legge 13 febbraio 2020, n. 15, e del Decreto ministeriale n. 115 dell’11 marzo 2021, è riservata alle librerie in possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 3 del presente decreto.
2. Ai sensi dell’art. 9, comma 2 e 3, della legge, l’iscrizione all’Albo ha validità di tre anni, rinnovabile a domanda per il successivo triennio, previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dall’art. 3 del presente decreto e dà il diritto di utilizzare il marchio “*Librerie di qualità*”, concesso al singolo punto vendita, senza diritto d’uso per l’impresa esercente.



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Via Michele Mercati, 4 – tel. 066723500

PEC: dg-bic@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-bic@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Articolo 2

(Termini e modalità di presentazione delle istanze)

1. Ai fini della richiesta di iscrizione all'Albo per il triennio 2027-2029, le librerie presentano domanda di presentazione delle istanze dalle ore 12:00 del 31 luglio 2026 alle ore 12:00 del 15 settembre 2026, esclusivamente mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo albolibrerie@pec.cultura.gov.it secondo le modalità previste dal presente decreto, pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Biblioteche e istituti culturali (<https://biblioteche.cultura.gov.it/it/>).
2. A pena di inammissibilità della candidatura e della conseguente esclusione dalla procedura, al messaggio devono essere allegati i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto:
 - a) l'istanza debitamente compilata sulla base dell'apposito formulario annesso al presente decreto, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal titolare dell'impresa con firma digitale, ovvero con firma olografa accompagnata da copia del documento di identità contenente i dati dell'impresa e del rappresentante legale (ALLEGATO A);
 - b) la scheda del punto vendita (ALLEGATO B) compilata sulla base dell'apposito formulario annesso al presente decreto, sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal titolare dell'impresa con firma digitale, ovvero con firma olografa.
3. Nel caso di imprese che gestiscono più punti vendita privi di autonoma soggettività giuridica, è consentita la presentazione di un'unica istanza (ALLEGATO A) mediante la casella di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa, sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale, ovvero con firma olografa accompagnata da copia del documento di identità del sottoscritto. L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità della candidatura e della conseguente esclusione dalla procedura, una scheda per ciascun punto vendita per il quale è richiesta l'iscrizione all'Albo (ALLEGATO B), con l'indicazione separata dei dati e dei requisiti riferiti allo specifico punto vendita.

Articolo 3

(Requisiti per l'iscrizione all'Albo)

1. Il possesso dei requisiti stabiliti per l'iscrizione all'Albo è accertato mediante l'esame delle informazioni fornite nei documenti indicati al precedente articolo 2, inviati all'Amministrazione procedente nelle forme prescritte nel medesimo articolo e sottoposte alla valutazione della Commissione di cui al successivo articolo 4.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge, per l'iscrizione all'Albo i soggetti richiedenti, a pena di inammissibilità della candidatura e della conseguente esclusione dalla procedura, devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di essere in possesso dei seguenti requisiti con riferimento agli esercizi 2023, 2024, 2025:



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Via Michele Mercati, 4 – tel. 066723500

PEC: dg-bic@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-bic@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

- a) esercitare in modo prevalente l'attività di vendita al dettaglio di libri, intendendosi per tale lo svolgimento da almeno tre anni di un'attività economica di vendita di libri in percentuale corrispondente ad almeno il 60% del fatturato totale del punto vendita candidato, in locali idonei all'attività di vendita libri e accessibili al pubblico. Tale attività deve essere svolta in via permanente e continuativa per 12 mesi all'anno con presenza di personale addetto al servizio diretto alla clientela e garantire un orario di apertura al pubblico di almeno trenta ore settimanali;
 - b) esporre nel punto vendita un assortimento congruo e diversificato di titoli rappresentativi dell'editoria italiana, anche in riferimento alla eventuale specialità della propria offerta, comprese edizioni economiche di opere qualificate e pubblicazioni di marchi editoriali di media o minore diffusione;
 - c) svolgere un servizio di qualità, caratterizzato da continuità, diversificazione dell'offerta libraria e realizzazione di iniziative di promozione culturale nel territorio, che tenga conto dei caratteri sociali e geografici di riferimento in relazione alla dimensione urbana di quartiere, alle periferie delle città più grandi e alla realtà dei centri minori. La qualità del servizio e l'innovatività del servizio sono valutate altresì con specifico riguardo:
 - alla presentazione dei libri e alle manifestazioni finalizzate all'avvicinamento alla lettura, da parte, in particolare, di bambini e ragazzi;
 - alla organizzazione di incontri nelle scuole;
 - alla recensione di libri anche online;
 - alla collaborazione con le biblioteche del territorio e con i circoli di lettura anche, relativamente a questi ultimi, con l'offerta, ove possibile, di ospitalità per la realizzazione di determinati eventi;
 - d) aver aderito ai patti locali per la lettura o aver dichiarato la mancata stipulazione del patto nel territorio di riferimento.
3. Per le imprese che gestiscono più punti vendita, il possesso del requisito di cui al comma 2, lettera a), relativo alla percentuale di fatturato derivante dalla vendita di libri, è comprovato, con riferimento agli esercizi 2023, 2024, 2025, mediante uno dei seguenti ed alternativi documenti che dovranno essere allegati a pena di inammissibilità della candidatura e di successiva esclusione dalla procedura:
- a) certificazione del commercialista per singolo punto vendita;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la percentuale di ricavi derivanti dalla vendita di libri rispetto al fatturato totale del singolo punto vendita per il quale si richiede l'iscrizione;
 - c) bilancio d'esercizio revisionato da revisore legale dei conti, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, depositato presso il Registro delle Imprese, dal quale risulti la ripartizione dei ricavi per tipologia di prodotto, accompagnato da prospetto analitico, sottoscritto dal legale



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Via Michele Mercati, 4 – tel. 066723500

PEC: dg-bic@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-bic@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

rappresentante e dal revisore legale o dalla società di revisione, attestante il fatturato del singolo punto vendita derivante dalla vendita di libri;

- d) documentazione prodotta ai fini dell'accesso al credito d'imposta per le librerie di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riferita al singolo punto vendita.
- 4. La Direzione generale Biblioteche e istituti culturali effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché sulla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo.
- 5. I requisiti di cui al comma 2 sono valutati con esclusivo riferimento al singolo punto vendita per il quale si richiede l'iscrizione all'albo. La documentazione allegata all'istanza deve dimostrare l'assortimento, le attività culturali, la collaborazione con il territorio e l'eventuale adesione ai patti locali per la lettura specificamente riferiti a ciascun punto vendita.
- 6. L'iscrizione all'albo e il marchio di «*Libreria di qualità*» sono attribuiti esclusivamente al singolo punto vendita che abbia ottenuto esito positivo della valutazione dei requisiti. Qualora un'impresa gestisca più punti vendita, ciascuno di essi può essere iscritto all'albo solo se in possesso autonomamente di tutti i requisiti di cui al comma 2. L'eventuale mancata iscrizione di uno o più punti vendita non pregiudica l'iscrizione degli altri punti vendita della medesima impresa che abbiano ottenuto esito positivo della valutazione.

Articolo 4

(Commissione di valutazione e pubblicazione dell'albo)

1. Le istanze di iscrizione all'albo sono esaminate da una Commissione nominata dal Direttore generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero della cultura, che la presiede, e composta altresì dal Presidente del Centro per il libro e la lettura, da un esperto designato di comune accordo dalle associazioni rappresentative degli editori, da tre rappresentanti scelti dalle associazioni dei librai di comune accordo rappresentative delle tre aree geografiche nord, centro, sud del Paese e da un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani.
2. I componenti la Commissione operano a titolo gratuito, senza indennità né rimborso spese. Alle attività di supporto per il funzionamento della Commissione provvede la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali con le risorse, i mezzi e il personale già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. I componenti della Commissione rilasciano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi previste dalla normativa vigente e si astengono nei casi previsti dall'articolo 6-bis della legge n. 241/1990.
4. La Commissione valuta individualmente ciascun punto vendita per il quale sia stata presentata domanda di iscrizione all'albo, verificando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 con specifico riferimento alle



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Via Michele Mercati, 4 – tel. 066723500

PEC: dg-bic@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-bic@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

caratteristiche e alle attività del singolo punto vendita. L'iscrizione all'albo e il conseguente diritto all'utilizzo del marchio «*Librerie di qualità*» sono riconosciuti esclusivamente ai punti vendita che abbiano ottenuto esito positivo della valutazione.

5. Nel caso di imprese che gestiscono più punti vendita, la Commissione può iscrivere all'albo solo i punti vendita che, singolarmente considerati, risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti. Nella valutazione dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere b) e c), la Commissione tiene conto della specificità del territorio, dei caratteri sociali e geografici di riferimento, in relazione alla dimensione urbana di quartiere, alle periferie delle città più grandi e alla realtà dei centri minori, come previsto dall'articolo 9, comma 4, della legge 13 febbraio 2020, n. 15 e nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e non discriminazione.
6. La Commissione, per il tramite della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, può richiedere chiarimenti, integrazioni documentali o verifiche ulteriori ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.
7. La Commissione svolge le proprie valutazioni sulla base della documentazione acquisita agli atti e dà conto nei verbali delle verifiche effettuate e delle ragioni poste a fondamento delle determinazioni assunte.
8. Qualora dalla verifica istruttoria emergano elementi ostativi all'iscrizione all'albo, la Commissione, prima di adottare il provvedimento di diniego, comunica tempestivamente agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. La Commissione tiene conto delle osservazioni pervenute ai fini della decisione definitiva.
9. La Commissione approva l'elenco degli iscritti all'albo entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande. I provvedimenti di diniego dell'iscrizione sono adeguatamente motivati con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 3 ritenuti non soddisfatti, e sono comunicati agli interessati entro il medesimo termine.
10. L'Albo è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali in modalità accessibile.
11. Il responsabile del procedimento è individuato nel Direttore del Servizio I della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali o in un funzionario da questi delegato, secondo quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12. I provvedimenti di diniego dell'iscrizione all'albo indicano il termine e l'autorità giurisdizionale cui è possibile ricorrere. Avverso i provvedimenti di diniego è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ovvero ricorso straordinario entro il termine di centoventi giorni.



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Via Michele Mercati, 4 – tel. 066723500

PEC: dg-bic@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-bic@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

13. Il Ministero della cultura adotta un logo identificativo del marchio «*Libreria di qualità*», da utilizzare da parte delle librerie iscritte all'Albo. Il logo è pubblicato sul sito istituzionale unitamente all'albo e messo a disposizione delle librerie iscritte contestualmente alla comunicazione dell'avvenuta iscrizione.

Articolo 5

(Controlli successivi)

1. Durante il periodo di validità dell'iscrizione all'Albo, la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali può effettuare verifiche, anche d'ufficio o su segnalazione motivata, finalizzate ad accertare la permanenza dei requisiti previsti dall'articolo 3.
2. Ai fini delle verifiche, la Direzione generale può richiedere documentazione integrativa ovvero chiarimenti, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni.
3. Qualora sia accertata la perdita di uno o più requisiti essenziali per l'iscrizione all'Albo, la Direzione generale, previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, dispone la cancellazione del punto vendita dall'albo e la conseguente cessazione del diritto all'utilizzo del marchio. La libreria è tenuta a cessare immediatamente ogni utilizzo del marchio e del relativo logo, nonché a rimuoverlo da ogni supporto cartaceo e digitale entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
4. Le librerie iscritte comunicano senza ritardo ogni variazione rilevante concernente i requisiti dichiarati ai fini dell'iscrizione.

Articolo 6

(Rinnovo dell'iscrizione all'albo)

1. L'iscrizione all'albo ottenuta in sede di applicazione del presente Avviso ha effetto per il triennio 2027-2029 ed è rinnovabile a domanda per il successivo triennio, previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. Le librerie già iscritte all'Albo che intendono ottenere il rinnovo dell'iscrizione per il triennio successivo devono presentare apposita domanda entro il 15 settembre dell'anno conclusivo del triennio di iscrizione, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblicato dal Ministero della cultura ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale n. 115 dell'11 marzo 2021.
3. La domanda di rinnovo deve contenere le informazioni e la documentazione necessarie a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, con riferimento al triennio di iscrizione in scadenza.
4. La Commissione di cui all'articolo 4 verifica la sussistenza dei requisiti e approva l'elenco delle conferme entro il termine di cui all'articolo 4, comma 9. Per i trienni successivi al primo l'elenco



DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Via Michele Mercati, 4 – tel. 066723500

PEC: dg-bic@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-bic@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

comprende le eventuali conferme di librerie già iscritte per il triennio precedente, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal presente Avviso.

5. L'iscrizione all'albo mantiene efficacia fino all'approvazione del nuovo albo per il triennio successivo. Le librerie iscritte all'albo che abbiano presentato domanda di rinnovo nei termini di cui al comma 2 conservano il diritto di utilizzare il marchio «*Libreria di qualità*» fino alla comunicazione dell'esito della valutazione della domanda di rinnovo.

LA DIRETTRICE GENERALE

(Dott.ssa Paola Passarelli)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITA' CULTURALI
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Via Michele Mercati, 4 – tel. 066723500

PEC: dg-bic@pec.cultura.gov.it

PEO: dg-bic@cultura.gov.it